

## **PASSAGGIO GENERAZIONALE AZIENDA INTER VIVOS – FRANCHIGIA – EVENTUALE DECADENZA**

Si chiede di verificare se i trasferimenti *inter vivos* non soggetti all'imposta ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, per effetto del richiamo di cui all'art. 55, comma 2 del medesimo d.lgs. debbano o meno essere computati ai fini della relativa franchigia.

Al riguardo è opportuno precisare che il citato art. 3 individua i trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e, in forza del menzionato rinvio, all'imposta sulle donazioni. Si tratta dunque di una qualificazione giuridica in termini di irrilevanza fiscale del presupposto rispetto ad una fattispecie, che, altrimenti, rientrerebbe nel campo di applicazione del tributo, al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'imposta in funzione di agevolazione (nella specie avuto riguardo al passaggio generazionale dell'azienda che da esso discende).

Da quanto sopra consegue che la franchigia, in quanto istituto tradizionalmente volto alla attenuazione del tributo sulle successioni e donazioni in ragione della prossimità parentale, possa operare solo relativamente a trasferimenti che evidenzino una materia imponibile rilevante agli effetti della tassazione.

Tale interpretazione sembra del resto confermata dalla stessa Agenzia delle entrate nella circ. n. 3/E del 2008 laddove per illustrare il meccanismo di attualizzazione delle previgenti franchigie, nel periodo in cui il tributo era stato soppresso, ritiene opportuno precisare che tale attualizzazione non dovrà riguardare donazioni esenti.

Per completezza, appare utile sottolineare che anche un atto di donazione esente da imposta deve contenere le menzioni circa le donazioni anteriori prescritte dall'art. 57, comma 2 del d.lgs. n. 346 citato. Ciò in particolare in considerazione della circostanza che nella specie trattasi di un'agevolazione soggetta a decadenza entro un determinato termine (secondo quanto prescritto dal medesimo comma 4-ter).

Ed infatti qualora il contribuente decada dal beneficio richiesto ai sensi di legge, l'eventuale atto dell'Agenzia delle Entrate che accerti la decadenza, al fine della quantificazione della maggiore imposta dovrà tenere conto delle eventuali donazioni pregresse al fine di individuare correttamente se e quanto richiedere al contribuente a titolo di imposta, anche tenuto conto della eventuale franchigia ancora spettante.

*Valeria Mastroiacovo*